Radicatesi il contraddittorio, l'Amministrazione resistente faceva pervenire memoria scritta con cui contestava il contenuto dell'avverso ricorso. All'udienza del 18 marzo 2008, questo giudicante decideva la controversia come da dispositivo letto in tele sede.

DIRITTO

Deve premettersi che l'esposizione del corpo nudo su un di una spiaggia, quando viene effettuata senza esibizione, senza platealità e senza scopi provocatori, ma con naturalezza e riservatezza, non offende il senso collettivo della costumatezza e del decoro, secondo l'evoluzione raggiunta nell'attuale momento storico dalla coscienza della maggioranza dei cittadini.

L'eventuale offesa che il nudismo, in tale modo praticato, arrechi ad una minoranza di. persone, il cui rigore di costumi non è adeguato ai modelli di comportamento della maggioranza, non può costituire efficace parametro cui possa attribuirsi rilevanza penale, in quanto a tali interessi individuali non corrisponde l'interesse protetto dalla norma, valutato alla stregua dei criteri sopra esposti. In assenza, quindi, dei limiti costituiti da atti contrari alla legge ed al buon costume, il diritto di esporre il proprio corpo riacquista la massima espansione di diritto assoluto della personalità.

La motivazione fondamentale sottostante alla decisione di questo giudicante è rappresentata dall'appurazione dell'elemento psicologico da parte del ricorrente. L'art. 3 della L.689/1981, al fine dell'applicazione di una sanzione amministrativa, richiede l'esistenza di un elemento soggettivo, alternativamente del dolo o della colpa.

Per l'attribuibilità dell'illecito amministrativo, si ritiene necessario che nella condotta dell'agente si possano ravvisare almeno gli estremi della colpa. La giurisprudenza, in proposito, ha rilevato che il dettato del richiamato art. 3 deve essere inteso nel senso della sufficienza della connotazione sia essa dolosa o 'colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, sul presupposto che la norma in discorso pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

In relazione al piano delle violazioni amministrative, la regola desumibile dall'impianto trasparente dal comma 2 dell'art. 3 della L.689/1981 limita l'incidenza della rilevanza dell'errore al tipo di errore sul fatto, statuendo, in generale, che l'errore sul fatto costituente illecito amministrativo esclude la responsabilità dell'agente solo in quanto si accerti che esso non è stato determinato dalla condotta negligente di quest' ultimo.

Quel che rileva, pertanto, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'infrazione amministrativa, è che, nella formazione della volontà, non sia riscontrabile negligenza o imprudenza e che, perciò, la condotta concretamente realizzata non risulti determinata da colpa.

Nel caso di specie, la ricorrente ha esposto motivi di legittimità e di merito. In particolare ha lamentato l'assenza di cartelli in zona che pubblicizzassero il divieto imposto dall'ordinanza sindacale.

In effetti, la legittimità e l'operatività dell'ordinanza con la quale il Sindaco aveva fissato in concreto detto divieto erano subordinate, oltre alle normali forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi, anche alla circostanza che il divieto stesso venisse portato a conoscenza del pubblico con opportuni cartelli, perfezionandosi in tal modo una fattispecie complessa, costituita da un